

CONVENZIONE PER
ATTIVITÀ SPECIALISTICA IN CONSULENZA IN FISIATRIA,
OTORINOLARINGOIATRIA, PNEUMOLOGIA, PSICHIATRIA E
REUMATOLOGIA

TRA

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale con sede in Mantova in Strada Lago Paiole, 10 – P.IVA/C.F. 02481840201, in persona del Direttore Generale Dr.ssa Anna Gerola, di seguito denominata Azienda

E

Terapie Integrate Srl con sede legale a Mantova in via Pomponazzo 48 e sede operativa in via A. da Schivenoglia 2B - P. IVA e C.F. 02698920200, rappresentata nei modi di legge dal Legale Rappresentante BERTOLETTI ANNA, di seguito denominata Terapie

RICHIAMATI gli art. 88 e seguenti del CCNL Area Sanità sottoscritto in data 23/01/2024;

PREMESSO che:

- Terapie è interessata al rinnovo della convenzione con l'Azienda al fine di ottenere consulenza specialistica nell'ambito della fisioterapia, otorinolaringoiatria, pneumologia, psichiatria e reumatologia al fine di garantire la continuità assistenziale adeguata ai propri pazienti;
- l'Azienda è in grado di erogare le suddette prestazioni tramite proprio personale medico afferente alle SS.CC. Riabilitazione Specialistica, Otorinolaringoiatria, Pneumologia, Psichiatria e Allergologia Immunologia clinica e Reumatologia regolarmente autorizzato allo svolgimento della libera professione intramuraria che non si trova nelle condizioni di incompatibilità con le disposizioni vigenti;
- i Dirigenti Medici effettueranno gli accessi al di fuori dell'orario di servizio, assolti prioritariamente i compiti istituzionali della propria Struttura di appartenenza;
- le prestazioni oggetto della convenzione si configurano, per il personale medico individuato, come attività a carattere occasionale e non danno luogo ad alcuna forma di rapporto di lavoro subordinato;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Oggetto della convenzione

L'Azienda si impegna a garantire a Terapie, nei termini e secondo le modalità disciplinate dalla presente convenzione, attività specialistica in consulenza nell'ambito delle seguenti discipline:

- fisioterapia
- otorinolaringoiatria
- pneumologia
- psichiatria
- reumatologia.

Art. 2 – Sede e modalità di erogazione delle prestazioni

L'attività verrà svolta da Dirigenti Medici afferenti alle SS.CC. di Riabilitazione Specialistica, Otorinolaringoiatria, Pneumologia, Psichiatria e Allergologia Immunologia clinica e Reumatologia presso la sede di Terapie nei giorni feriali e al di fuori dell'orario di servizio.

L'attività di consulenza in favore di Terapie si svilupperà come segue:

fisiatria: n° 2 accessi mensili della durata massima di 4 ore cadauno
otorinolaringoiatria: 2 accessi mensili della durata massima di 4 ore cadauno
pneumologia: 2 accessi mensili della durata massima di 4 ore cadauno
psichiatria: 2 accessi mensili della durata massima di 4 ore cadauno
reumatologia: 2 accessi mensili della durata massima di 4 ore cadauno.

La programmazione delle prestazioni verrà definita dagli Specialisti con Terapie nel rispetto delle esigenze prioritarie dell'Azienda.

Art. 3 - Strutture e mezzi

Terapie si impegna a fornire le infrastrutture, i mezzi nonché tutte le informazioni necessarie all'esecuzione dei compiti di cui al presente atto.

Art. 4 - Rapporti economici

Per l'attività prestata Terapie corrisponderà all'Azienda i seguenti importi:
fisiatria: compenso orario pari a € 135,00 (comprensivo degli oneri riflessi)
otorinolaringoiatria: compenso orario pari a € 250,00 (comprensivo degli oneri riflessi)
pneumologia: compenso orario pari a € 180,00 (comprensivo degli oneri riflessi)
psichiatria: compenso orario pari a € 150,00 (comprensivo degli oneri riflessi)
reumatologia: compenso orario pari a € 140,00 (comprensivo degli oneri riflessi)

Terapie registrerà gli accessi e le presenze dei Professionisti.

Con cadenza mensile Terapie trasmetterà la registrazione dell'attività svolta dai Professionisti alla Struttura Accoglienza – CUP – Libera professione (email: aclip@asst-mantova.it) utilizzando il modulo allegato (Allegato A).

Con la medesima cadenza mensile, l'Azienda predisporrà regolare fattura.

Art. 5 - Assicurazione

Terapie si assume i rischi per responsabilità civile verso terzi derivanti dall'attività di cui alla presente convenzione.

Articolo 6 – Codice di comportamento dei dipendenti

L'Azienda e Terapie dichiarano di aver preso visione dei rispettivi codici aziendali di comportamento dei dipendenti, redatti ai sensi di quanto stabilito dal DPR 62/2013 e pubblicati sui rispettivi siti web istituzionali, nonché di accettarne i contenuti impegnandosi a rispettare le regole ed i principi in essi espressi.

Art. 7 – Trattamento dei dati sensibili

I Professionisti dell'Azienda che trattano dati personali dei pazienti sono tenuti alla riservatezza sui dati dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione in relazione all'attività di cui alla presente convenzione, in osservanza delle

disposizioni di cui al D.Lgs 196/03 così come modificato dal D.Lgs 101/2018 di recepimento del GDPR UE 2016/679.

Le Parti, con la sottoscrizione della presente convenzione, si prestano vicendevolmente il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali ai sensi del D.Lgs 101/2018 di recepimento del GDPR UE 2016/679.

Art. 8 - Decorrenza e validità

La presente convenzione ha decorrenza dal 01/07/2026 e scadenza al 31/12/2027 salvo non intervengano diverse disposizioni normative che regolamentino l'attività di consulenza specialistica.

Non è ammesso il tacito rinnovo.

Il rinnovo dovrà essere chiesto preventivamente e per iscritto, con preavviso di almeno 30 giorni e, qualora la richiesta venisse accolta, dovrà essere formalizzata con apposito atto sottoscritto dalle parti.

La presente convenzione potrà essere interrotta anche prima della scadenza per qualsiasi motivo, con preavviso di almeno 30 gg. da comunicarsi con posta elettronica certificata istituzionale.

Il Dirigente Medico interessato dovrà interrompere la sua prestazione in mancanza degli appositi atti.

Art. 9 – Risoluzione della convenzione

La mancata realizzazione e/o il grave ritardo negli adempimenti oggetto della presente convenzione o il mancato rispetto delle scadenze per cause ascrivibili ad una delle Parti, legittimeranno l'altra Parte alla risoluzione di diritto della convenzione.

Resta inteso fra le Parti che, qualora per cause di forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, provvedimenti di pubbliche autorità e modifiche alla vigente normativa) le attività realizzative poste in carico di ciascuna non fossero esperibili, il presente contratto si risolverà automaticamente e di diritto con decorrenza dalla data in cui l'evento sarà stato comunicato per iscritto alla parte interessata. In questa eventualità, le Parti concordano sin d'ora che l'Azienda sarà legittimata a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi.

Art. 10 - Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR 26/04/86 n. 131 e qualora ne venisse richiesta la registrazione, le spese saranno a carico della parte che avrà reso necessario tale adempimento.

Art. 11 - Riserve di legge

La presente convenzione decade di diritto qualora risulti incompatibile con disposizioni normative successive.

Nell'eventualità di disposizioni normative che rendessero necessarie integrazioni e/o modifiche, queste comportano la predisposizione di una nuova convenzione previo accordo delle Parti.

Art. 12 - Foro competente

Il Foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione alla interpretazione o alla esecuzione del presente contratto è il Foro di Mantova.

Art. 13 - Disposizioni finali

Le premesse contenute nella presente convenzione ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Il presente documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Azienda Socio Sanitaria Territoriale
di Mantova
Il Direttore Generale
Dr.ssa Anna Gerola

Terapie Integrate
Il Legale Rappresentante
Dr.ssa Anna Bertolotti
